# PROTOCOLLO D'INTESA

tra

**Rete Ferroviaria Italiana** Società per Azioni (denominata in seguito semplicemente **RFI**), Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A a norma dell'art. 2497 sexies codice civile e del D.Lgs. 112/2015, con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, REA n° RM/758300, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma Codice Fiscale n. 01585570581, partita IVA n.01008081000 per la quale interviene nel presente Protocollo, l'ing. Mario Grimaldi nato a San Paolo Brasile il 12 novembre 1974 nella sua qualità Responsabile della Direzione Investimenti Area Nord Ovest – Progetti Genova in virtù dei necessari poteri conferiti con Atto di Individuazione Sostituzione e Revoca Referenti di Progetto del 17 luglio 2018, (di seguito per brevità "RFI" o "Committente")

e

**FRANTOI S.r.l.** (in seguito denominata semplicemente **Ditta**) con sede legale in Genova Via Gelasio Adamoli 401 (c.f. 02469560102) rappresentata dal sig. Cavalletti Mario nato a Genova il 01/01/1936 nella sua qualità di Amministratore Unico

PREMESSO CHE

1. nell'ambito del Progetto 0240 - "Potenziamento infrastrutturale del Nodo di Genova, tratta Voltri-Brignole" – approvato con Deliberazioni CIPE n°79/2003 del 29/09/03, n°85/2006 del 29/03/06 e n°26/2008 del 27/03/08 – RFI, tramite Italferr, ha predisposto un Piano di Utilizzo che, nella Variante del Giugno 2017, prevede, tra l'altro, che parte del materiale prodotto nel cantiere venga conferito presso il porto di "Vado Ligure" per la costruzione della piattaforma multifunzionale e vasca di colmata e per il progetto della Diga foranea, passando per il tratto autostradale del "Ponte Morandi";
2. tale Piano di Utilizzo (di seguito PUT) prevede altresì che quota parte dei materiali di scavo possa anche essere conferita in siti di utilizzo finale alternativi, individuati nell'ambito dello stesso PUT, qualora ci sia uno sfasamento temporale tra i lavori ferroviari e le effettive esigenze e fabbisogni del Porto di Vado Ligure, o comunque motivazioni specifiche;
3. il suddetto PUT è stato approvato dalla Regione Liguria con DGR 1061 del 15/12/2017;
4. i "lavori di completamento delle Gallerie Colombo, S. Tomaso e prolungamento della Bretella di Voltri (Galleria Polcevera) compreso il lato esterno lato Fegino" sono stati affidati, all'esito di gara esperita ai sensi della Parte II, Titolo VI del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., a Astaldi S.p.A. (di seguito appaltatore) in data 12/03/2018;
5. in data 14 agosto 2018 è avvenuto il crollo del "Ponte Morandi" con conseguente impossibilità di percorrere il relativo tratto autostradale tra il cantiere di Brignole e Vado Ligure;
6. a causa del suddetto crollo il conferimento del materiale presso l'impianto di "Vado Ligure" può avvenire solo percorrendo viabilità secondarie (in buona parte di carattere tipicamente urbano) che, oltre a comportare un incremento dei tempi di trasporto, risultano fortemente congestionate dall'incremento del traffico cittadino. Tale situazione si prevede possa risultare ulteriormente complicata dall'avvio delle fasi di demolizione e ricostruzione del ponte;
7. stanti le criticità di cui al punto precedente, al fine di limitare al massimo l'impatto sul traffico cittadino ed al contempo limitare altresì le negative ripercussioni sui lavori oggetto d'appalto, si è reso necessario studiare una "variante" al Piano di Utilizzo delle Terre;

8. la cava Frantoi S.r.l. è già prevista nel PUT come sito "alternativo" in cui conferire il materiale per attività di riambientalizzazione;
9. ad oggi risultano scadute le autorizzazioni della cava Frantoi S.r.l per impiegare il materiale ai fini di attività di riambientalizzazione e l'iter per rinnovare tali autorizzazioni non è compatibile con i tempi dell'appalto;
10. la Frantoi Srl, con nota del 17/09/2018 ha tuttavia dichiarato la propria disponibilità a ricevere, a titolo gratuito, 125.000 mc di calcari marnosi "*per la produzione di conglomerati bituminosi e materiali inerti per sottofondi stradali e utilizzi edili*";

Tutto quanto premesso si stipula quanto segue.

## Art. 1 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo le premesse di cui sopra ed i seguenti allegati:

- Allegato 1 – Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) atto n. 681 del 23/02/2015 relativa alla FRANTOI S.r.l.;
- Allegato 2 – nota del 11/10/2018 di Frantoi S.r.l. a Città Metropolitana di Genova _ Richiesta di chiarimenti e precisazioni relativi all'AUA atto n. 681 del 23/02/2015;
- Allegato 3 – nota prot. n. 56430 del 02/11/2018 della Città Metropolitana di Genova _ Nulla osta all'utilizzo del frantoio mobile autorizzato nell'AUA atto n. 681 del 23/02/2015 per la "*macinazione di terre e rocce "sottoprodotto" originato nell'ambito del progetto per la realizzazione della galleria di Genova Brignole*";
- Allegato 4 - nota del 17/09/2018 di Frantoi S.r.l. a RFI _ dichiarazione di disponibilità a ricevere, a titolo gratuito, 125.000 mc di calcari marnosi "*per la produzione di conglomerati bituminosi e materiali inerti per sottofondi stradali e utilizzi edili*";
- Allegato 5 – Planimetria del sito "cava Montanasco", in località Molassana - via Gelasio Adamoli 401 – Genova, e degli adiacenti impianti produttivi, con individuazione dell'area di deposito in attesa di utilizzo e di frantumazione dei calcari marnosi con frantoio mobile.

## Art. 2 – IMPEGNI DI RFI SpA

1. RFI, tramite Italferr SpA, si impegna ad aggiornare il Piano di Utilizzo delle Terre che sarà inviato per autorizzazione alla Pubblica Autorità Competente.

La "variante" al Piano di Utilizzo, anche definita nel seguito semplicemente "Piano di Utilizzo", dovrà prevedere, tra l'altro, che un quantitativo massimo di circa 125.000 metri cubi di materiale prodotto nell'ambito dei lavori di cui alla premessa 4 possa essere destinato, previa caratterizzazione analitica, alla produzione di conglomerati bituminosi e materiali inerti per sottofondi stradali / utilizzi edili.

L'eventuale mancato raggiungimento dei conferimenti presso Frantoi di tale quantitativo massimo non potrà costituire qualsivoglia richiesta e/o contestazione di natura economica, operativa e gestionale nei confronti di RFI.

2. RFI, fermo restando quanto riportato al successivo art. 4, si impegna, una volta divenuto efficace il Piano di Utilizzo, a trasmettere tale PUT alla Ditta e a conferire il suddetto materiale in qualità di sottoprodotto presso il sito "cava Montanasco", in località Molassana - via Gelasio Adamoli 401 – Genova, in apposita area indicata da Frantoi Srl e adibita a deposito in attesa di utilizzo (all. sub. 5), secondo le modalità e nei limiti massimi (anche quantitativi) riportati nel Piano di Utilizzo approvato.
Resta inteso che le operazioni finalizzate alla produzione con tale materiale di conglomerati bituminosi e materiali inerti per sottofondi stradali / utilizzi edili dovrà avvenire a cura e spese della Ditta.
RFI si impegna a far eseguire il trasporto del materiale dal cantiere all'area di proprietà della Ditta adibita a deposito in attesa di utilizzo, per il tramite dell'appaltatore di scavo delle gallerie, da società di trasporto regolarmente autorizzate e di comprovata esperienza ed affidabilità, nel rispetto della normativa vigente in merito al trasporto di sottoprodotti provenienti da scavi ed opere di costruzione.

3. I costi per i controlli previsti dal Protocollo di conferimento e dal Piano di Utilizzo approvato con DGR 224 del 28.02.2014 e successive integrazioni sono a carico di RFI, in qualità di proponente del PUT. L'appaltatore di RFI incaricato dell'esecuzione del PUT, dovrà produrre le analisi risultanti dai suddetti controlli e trasmetterle a Italferr SpA che, per conto di RFI, provvederà a inviarne regolarmente copia alla Ditta prima del conferimento della partita di riferimento. La certificazione della conformità dei materiali ai requisiti previsti dalle modalità di conferimento dovrà essere conforme ai dettami del DM 161/2012 e alle prescrizioni della Delibera. L'appaltatore di RFI dovrà altresì produrre la documentazione di rito prevista dal DM 161/2012 (documento di trasporto con indicazione del numero di certificato di analisi della partita di materiale trasportato – copia per il destinatario (Cfr. art. 11 e allegato 6 del DM 161/2012)) ed a quanto previsto dal punto C) "gestione dei materiali di scavo", delle prescrizioni della Delibera (che richiama anche l'art.11 del DM161/12). Copia dei suddetti documenti di trasporto dovrà essere consegnata dall'appaltatore di RFI al personale della Ditta, all'accesso di ogni automezzo al sito "cava Montanasco", quale condizione essenziale per l'accesso.

## Art. 3 – IMPEGNI DI FRANTOI Srl

1. La Ditta Frantoi Srl dichiara di avere la piena disponibilità del sito "cava Montanasco", in località Molassana - via Gelasio Adamoli 401 – Genova, e degli adiacenti impianti produttivi, di cui all'allegato 5 e che non sussiste sullo stesso alcun vincolo, gravame, servitù e/o diritto di terzi che possa precludere a RFI il conferimento dei materiali di cui al precedente art. 2. Al riguardo, la Ditta fornisce la più ampia garanzia, manlevando RFI da qualsivoglia diritto e/o pretesa da parte di terzi.
2. Dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo e fino alla data di validità di cui all'Art. 4, la Ditta si impegna a mantenere l'area di deposito in attesa di utilizzo e di frantumazione dei calcari marnosi con frantoio mobile presso il sito "cava Montanasco", di superficie pari a circa 4.000 mq ed esterna al "piano cava", come meglio identificato all'allegato 5 del presente Protocollo, nelle attuali condizioni di fatto e di diritto ossia in grado di ricevere il quantitativo di mc 125.000 di materiale prodotto dalla realizzazione lavori di cui alla premessa 4 ai fini della produzione, in conformità alle autorizzazioni ed alle previsioni del Piano di Utilizzo delle terre che sarà presentato da RFI, di conglomerati bituminosi e materiali inerti per sottofondi stradali / utilizzi edili.
La Ditta potrà abbancare presso la predetta area di deposito in attesa di utilizzo un quantitativo massimo di 7.000 mc di calcari marnosi prodotti dalla realizzazione lavori di cui alla premessa 4.
3. Con la sottoscrizione del presente Protocollo la Ditta si impegna a garantire che l'area di deposito in attesa di utilizzo e di frantumazione dei calcari marnosi con frantoio mobile presso il sito "cava

Montanasco", come meglio individuato all'allegato 5 al presente Protocollo, risulti libera da manufatti, detriti, inerti, rifiuti e/o quant'altro possa impedire la piena accessibilità e/o l'immediato conferimento e/o deposito delle terre nelle aree predisposte e/o la produzione di conglomerati bituminosi e materiali inerti per sottofondi stradali / utilizzi edili. Sarà pertanto onere della Ditta procedere a propria cura e spese ed in tempi compatibili con le lavorazioni di appalto ovvero secondo le tempistiche che le saranno preventivamente comunicato da RFI, anche tramite ITF, alla rimozione di eventuali impedimenti presenti sul sito.

4. La Ditta si impegna a consentire a RFI (o a terzi indicati dalla stessa RFI) l'accesso al sito di cui all'allegato 5 per le verifiche del caso.

5. La Ditta, una volta conferito il materiale da parte di RFI nel predetto sito di cui all'allegato 5, rimane responsabile della gestione dello stesso e del suo conferimento presso il proprio impianto di produzione di conglomerati bituminosi, nonché dell'impiego dei materiali inerti per la realizzazione di sottofondi stradali / utilizzi edili, nel pieno rispetto della normativa vigente secondo le tempistiche e modalità individuate nel Piano di Utilizzo che sarà eventualmente approvato ed utilizzando il quantitativo di materiale che sarà messo a disposizione da RFI (fino ad un massimo pari a circa 125.000 mc).
Qualora il materiale non venga gestito entro il termine e con le modalità previste nel PUT, gli eventuali oneri di smaltimento del materiale conferito nel predetto sito rimarranno a carico della Ditta.

6. La Ditta, con riferimento a tutto il materiale necessario alla produzione di conglomerati bituminosi presso il proprio impianto o da impiegare per la realizzazione di sottofondi stradali / utilizzi edili, assume il ruolo di "Utilizzatore" e, quindi, tutti i conseguenti oneri e responsabilità previsti al riguardo dalla vigente normativa, ivi incluso l'obbligo di rendere la dichiarazione di avvenuto utilizzo ai sensi dell'art. 13 e dell'allegato 7 del DM 161/2012.

7. La Ditta si impegna a fornire ad RFI, a cadenza trimestrale, la Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo a certificazione dell'effettivo utilizzo dei prodotti finali, e si impegna ad eseguire eventuali ulteriori analisi chimiche/fisiche/ambientali a campione, sui materiali ricevuti presso i propri impianti, che la Regione Liguria dovesse richiedere in sede di approvazione dell'aggiornamento del PUT di cui al precedente art. 2."

## Art. 4 – TERMINE DI VALIDITÀ DEL PROTOCOLLO

Gli impegni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 rimarranno validi ed efficaci per un periodo di 6 anni decorrenti dalla sottoscrizione del presente Protocollo.

## Art. 5 – DEROGHE E PROROGHE

### 5.1 Quantitativo del materiale

a) Le Parti stabiliscono che qualora il quantitativo da conferire a cura di RFI risulti inferiore o superiore rispetto a quello previsto all'art. 2 del presente Protocollo, nulla sarà dovuto alla Ditta a titolo di risarcimento o indennizzo di sorta, non potendo tale modifica determinare il venir meno degli impegni assunti o costituire titolo per pretese di alcun genere da parte della Ditta.

b) Le Parti stabiliscono che qualora il quantitativo da conferire a cura di RFI risulti superiore del 20% rispetto a quello previsto all'art. 2 del presente Protocollo, RFI, provvederà a conferire il suddetto materiale previo aggiornamento, ove necessario, del Piano di Utilizzo, ed esecuzione dei diversi e/o ulteriori adempimenti in materia ambientale.

Sarà invece cura della Ditta assicurare che vengano aggiornate, ove necessario, e in tempi compatibili con l'esecuzione dei lavori, le eventuali autorizzazioni per la produzione di conglomerati bituminosi e inerti.

c) Le Parti stabiliscono che il conferimento a cura di RFI di cui all'art. 2 del presente Protocollo è subordinato all'avanzamento delle attività di scavo del prolungamento delle gallerie naturali S. Tomaso e Cristoforo Colombo.

### 5.2 Proroghe dei termini

d) Le Parti stabiliscono che è facoltà di RFI prorogare la validità del presente Protocollo, fino ad un massimo di 18 mesi senza che la Ditta possa opporsi a tale richiesta né richiedere prezzi, patti, condizioni diversi da quelli previsti nel presente Protocollo. La volontà di esercitare tale facoltà dovrà essere comunicata da RFI alla Ditta almeno 30 giorni prima della scadenza del termine previsto all'art. 4 o delle successive scadenze ove tale termine sia già stato prorogato da RFI.

## Art. 6 – CORRISPETTIVI

1. La Ditta si impegna a ricevere il materiale di cui al precedente articolo 2 a titolo gratuito.
2. La Ditta dichiara pertanto che, a fronte del ricevimento del materiale di cui precedente articolo 2, come eventualmente modificato ai sensi dell'art. 5, nulla avrà a pretendere da RFI per quanto forma oggetto del presente Protocollo, ritenendosi integralmente soddisfatta e remunerata.
3. Nulla sarà dovuto da RFI alla Ditta per le attività di cui al presente Protocollo.

## Art. 7 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che insorgano fra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del presente Protocollo o comunque a questo connesse e, più in generale, per tutte le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente Protocollo, non risolubili in via transattiva, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

## Art. 8– CONDIZIONE RISOLUTIVA DELL'EFFICACIA

1. Il presente Protocollo, e tutti gli impegni in esso previsti, perderanno ogni efficacia qualora la Pubblica Autorità competente comunichi la non approvazione del Piano di Utilizzo di cui al precedente art. 2 e/o qualora non sussistano/vengano meno le autorizzazioni per la produzione di inerti e di conglomerati bituminosi e per lo svolgimento della propria attività in capo alla Ditta stessa.
2. Il presente Protocollo, e tutti gli impegni in esso previsti, perderanno altresì ogni efficacia qualora emergessero a carico della ditta la sussistenza di cause ostative al rilascio della certificazione antimafia.

Genova, data 11/02/2019

per RFI SpA

per Frantoi Srl

FRANTOI S.r.l.
L'Amministratore
Sig. Mario Covelotti